

Testo in vigore dal: 30-7-2017

(Allegato I)

ATTIVA RIFERIMENTI NORMATIVI	AGGIORNAMENTI ALL'ARTICOLO
---------------------------------	-------------------------------

ALLEGATO I

PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*

PARTE A

Parametri microbiologici

Parametro	Valore di parametro (numero/100 ml)
Escherichia coli (E. coli)	0
Enterococchi	0

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:

Parametro	Valore di parametro
Escherichia coli (E.coli)	0/250ml
Enterococchi	0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa	0/250ml
Conteggio delle colonie a 22°C	100/ml
Conteggio delle colonie a 37°C	20/ml

PARTE B

Parametri chimici

	Unità'
--	--------

Parametro	Valore di parametro	di misura	Note
Acrilammide	0,10	µg/l	Nota 1
Antimonio	5,0	µg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1,0	µg/l	
Benzo(a)pirene	0,010	µg/l	
Boro	1,0	mg/l	
Bromato	10	µg/l	Nota 2
Cadmio	5,0	µg/l	
Cromo	50	µg/l	
Rame	10	mg/l	Nota 3
Cianuro	50	µg/l	
1.2 dicloroetano	3,0	µg/l	
Epicioridrina	0,10	µg/l	Nota 1
Fluoruro	1,50	mg/l	
Piombo	10	µg/l	Note 3 e 4
Mercurio	1,0	µg/l	
Nichel	20	µg/l	Nota 3
Nitrato (come NO3)	50	mg/l	Nota 5
Nitrito (come NO2)	0,50	mg/l	Nota 5
Antiparassitari	0,10	µg/l	Nota 6 e 7
Antiparassitari-Totale	0,50	µg/l	Note 6 e 8
Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	µg/l	Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 9
Selenio	10	µg/l	
Tetracloroetilene			Somma delle concentrazioni dei parametri

Tricloroetilene	10	µg/l	specifici
-----+			
			Somma delle
			concentrazioni di
			composti
Triometani-Totale	30	µg/l	specifici;Nota 10
-----+			
Cloruro di vinile	0,5	µg/l	Nota 1
-----+			
Clorito	700	µg/l	Nota 11
-----+			
Vanadio	140	µg/l	
-----+			
Cromo esavalente	10	µg/l	Nota 12 ((7))
-----+			

Indipendentemente dalla sensibilità del metodo - analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo - stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore - di parametro.

-----+

| Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione |
| monometrica residua nell'acqua calcolata secondo le |
| specifiche di rilascio massimo del polimero |
| Nota 1 | corrispondente a contatto con l'acqua |

-----+

| Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori |
| inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque |
| di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il |
| valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 |
| dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel |
| periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre |
| Nota 2 | 2008 e' pari a 25 µg/l. |

-----+

| Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata |
| al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo |
| di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere |
| rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita |
| settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo |
| dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, |
| secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi |
| dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorita' |
| sanitaria locale deve tener conto della presenza di |
| Nota 3 | livelli- di picco che possono nuocere alla salute umana. |

-----+

| Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), |
| b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più |
| tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro |
| del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed |
| Nota 4 | il 25 dicembre 2013 e' pari a 25 µg/l. |

-----+

| Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori |
| d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono |
| provvedere affinché venga ridotta al massimo la |

| concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo |
 | umano durante il periodo previsto per conformarsi al |
 | valore di parametro; nell'attuazione delle misure intese |
 | a garantire il raggiungimento del valore in questione |
 | deve darsi gradualmente priorit  ai punti in cui la |
 | concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo |
 | umano e' piu' elevata. |

+-----+
 |Nota 5 |Deve essere soddisfatta la condizione: |

$$\frac{[nitrato]}{50} + \frac{[nitrito]}{0.5(0.1)} < 1,$$

| dove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l |
 | per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di |
 | 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque |
 | provenienti da impianti di trattamento. |

+-----+
 |Nota 6 |Per antiparassitari s'intende: |

- | - insetticidi organici |
- | - erbicidi organici |
- | - fungicidi organici |
- | - nematocidi organici |
- | - acaricidi organici |
- | - alghicidi organici |
- | - rodenticidi organici |
- | - sostanze antimuffa organiche |
- | - prodotti connessi (tra l'altro regolatori della |
 | crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di |
 | degradazione e - di reazione. |

| Il controllo e' necessario solo per gli antiparassitari |
 | che hanno maggiore probabilit  di trovarsi in un |
 | determinato approvvigionamento d'acqua. |

+-----+
 | Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo |
 | antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, |
 | eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico e' |
 | pari a 0,030 µg/l. |

+-----+
 | "Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli |
 | antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura |
 | di controllo. |

+-----+
 |Nota 9 |I composti specifici sono i seguenti: |

- | - benzo(b)fluorantene |
- | - benzo(k)fluorantene |
- | - benzo(ghi)perilene |
- | - indeno(1,2,3-cd)pirene |

+-----+
 | I responsabili della disinfezione devono adoperarsi |
 | affinche' il valore parametrico sia piu' basso possibile |
 | senza compromettere la disinfezione stessa. I composti |
 | specifici sono: cloroformio, bromoformio, |
 | dibromoclorometano, bromodiclorometano. |

| Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), |
 | b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al piu' |
 | tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro |
 | clorite, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il |
 | Nota 11|25 dicembre 2006, e' pari a 800 µg/l. |

+-----+-----+
 | La ricerca del parametro deve essere effettuata quando |
 | Nota 12| il valore del parametro Corno supera il valore |
 | di 10 µg/l. ((7)) |
 +-----+-----+

PARTE C

Parte di provvedimento in formato grafico

(1)

RADIOATTIVITA'

TABELLA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 28

(AVVERTENZA)

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

Parametro	Volume di riferimento
--	--
Alghe.....	1L
Batteriofagi anti-E.coli.	100L
Nematodi a vita libera...	1L
Enterobatteri patogeni...	1L
Enterovirus.....	100L
Funghi.....	100mL
Protozoi.....	100L
Pseudomonas aeruginosa...	250mL
Stafilococchi patogeni...	250mL

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.

 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma

1, lettera bb)) che "l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: nella nota "*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppressa la parola: "minimo"."

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera cc)) che "l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le acque non frizzanti"."

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 6 luglio 2017 (in G.U. 15/07/2017, n. 164) nel modificare l'art. 2, comma 1 del Decreto 14 novembre 2016 (in G.U. 16/01/2017, n. 12), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016 recante «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e' prorogata al 31 dicembre 2018".
